

REDDITI 2023


I PRINCIPALI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

CASSETTO FISCALE, FONTE INFORMATIVA PER I CONTROLLI PRIMA DEL'INVIO

CASSETTO FISCALE E COMPLIANCE

“L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti” (articolo 1, comma 634, della Legge n. 190 del 2014).

LETTERE DI COMPLIANCE




CASSETTO FISCALE E COMPLIANCE

FONTI INFORMATIVE:

CU

- per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (e redditi di impresa soggetti a ritenuta d'acconto)
- redditi assoggettati al regime forfettario



CASSETTO FISCALE E COMPLIANCE

FONTI INFORMATIVE:

RISULTANZE CONTRATTUALI

- per redditi fondiari
- per redditi assoggettati a cedolare secca



CASSETTO FISCALE E COMPLIANCE

FONTI INFORMATIVE:

GESTIONE VERSAMENTI

- Per indicazione dei crediti nel quadro RU



Certificazioni uniche

Menu di Cassetto Fiscale

L'Agenzia scrive

Consultazioni

Anagrafica

Dichiarazioni Fiscali

Modello Unico/Redditi
Persone Fisiche

Certificazione Unica

Modello 770 -
Ordinario/Semplificato

Modello IVA

Comunicazioni
Liquidazioni Periodiche IVA

Modello IRAP

Redditi Percepiti

Accessi effettuati alla
dichiarazione precompilata

Destinazione imposte

Scelte 8, 5 e 2 per mille

Cassetto fiscale personale



Certificazione Unica

Annualità disponibili

[2023 redditi 2022](#)

[2022 redditi 2021](#)

[2021 redditi 2020](#)

[2020 redditi 2019](#)

Identificativi telematici delle Certificazioni Uniche per l'anno d'imposta 2022

*I dati di ciascun quadro delle CU sono consultabili anche nella sezione "Redditi Percepiti",
che potrebbe contenere ulteriori informazioni relative a redditi comunicati esclusivamente con il modello 770 da parte del sostituto di imposta.*



- Certificazione n. [13482226101 - 0000006 del 8/3/2023](#) presentata dal Sostituto d'imposta [redacted]
- Certificazione n. [10002654142 - 0003170 del 15/3/2023](#) presentata dal Sostituto d'imposta [redacted]
- Certificazione n. [10123266033 - 0000001 del 16/3/2023](#) presentata dal Sostituto d'imposta [redacted] *dichiarazione annullata*
- Certificazione n. [17361915987 - 0000001 del 17/3/2023](#) presentata dal Sostituto d'imposta [redacted]

Certificazioni uniche

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale

1

A

DATI FISCALI

Codice

6

Anno

2

Anticipazione

3

Ammontare lordo corrisposto

4

4.000,00

Somme non soggette a ritenuta
per regime convenzionale

5

Altre somme non soggette a ritenuta

7

Imponibile

8

4.000,00

Ritenute a titolo d'acconto

9

800,00

Ritenute a titolo d'imposta

10

Ritenute sospese

11

Addizionale regionale a titolo d'acconto

12

Addizionale regionale a titolo d'imposta

13

Addizionale regionale sospesa

14

Addizionale comunale a titolo d'acconto

15

Addizionale comunale a titolo d'imposta

16

Addizionale comunale sospesa

17

Imponibile anni precedenti

18

Ritenute operate anni precedenti

19

Spese rimborsate

20

Ritenute rimborsate


21

Somme restituite al netto della ritenuta subita

22

SCOMPUTO RITENUTE

La locuzione **“certificazioni richieste ai contribuenti”** utilizzata dall’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisca non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 4, comma 6- bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.



SCOMPUTO RITENUTE

- EFFETTIVO ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA
- Esibizione della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.



Dati del registro

Menu di Cassetto Fiscale

 L'Agenzia scrive

 Consultazioni

Anagrafica

Dichiarazioni Fiscali

ISA / Studi di Settore

Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili

Comunicazioni

Rimborsi

Versamenti

Dati del Registro 

Atti

Successioni

Denuncia SIRIA

Cassetto fiscale personale di 



Atti

Annualità disponibili

[2023](#)


2022

[2021](#)

[2020](#)

Atti relativi all'anno **2022**

2 atti presenti nell'elenco

dettaglio	Modello	Registrazione		Estremi atto		Negozio			
		Data	Ufficio	Serie	Numero	Data stipula	Ruolo	Tipo	Valore dichiarato
1 	RLI TELEMATICO	14/9/2022	DPCH UT CHIETI (TAH)	3T			locatore	LOCAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L2)	6.000,00 €
2 	RLI TELEMATICO	24/1/2022	DPPE UT PESCARA (TAU)	3T			locatore	LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L1)	3.520,00 €

Dati del registro

Atto relativo all'anno **2022**

Modello **RLI TELEMATICO**

Ufficio **DPCH UT CHIETI (TAH)** data registrazione **14/9/2022**

Serie **3T** Numero [REDACTED]

Negozio **LOCAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L2)** ruolo **locatore**

Data stipula **1/9/2022** valore dichiarato **6.000,00 €** *intera durata*

AGEVOLATO AI SENSI L.431/98

Inizio locazione **1/9/2022** fine locazione **31/12/2022**

Codice identificativo contratto [REDACTED]

Presenza opzione CEDOLARE SECCA

Protocollo Telematico [REDACTED]

Gestione versamenti

Ricerche tributi F24 per anno riferimento

L'Agenzia scrive

Consultazioni

Anagrafica

Dichiarazioni Fiscali

ISA / Studi di Settore

Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili

Comunicazioni

Rimborsi

Versamenti

Modello F24

Modello F23

Altre disposizioni di pagamento

Ricerche tributi F24 per data versamento

Ricerche tributi F24 per anno riferimento

Anni di riferimento selezionabili

2024

2023

2022

2021

Ricerca dei tributi relativi all'anno 2022

contribuente	<input checked="" type="radio"/> versante	
	<input type="radio"/> coobbligato (versamenti effettuati per conto terzi)	
tipologia tributo	<input type="radio"/> debito	esclusione addizionale comunale <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="radio"/> credito	
dettaglio tributo	<input checked="" type="radio"/> ricerca per CODICE tributo	seleziona intervallo di date <input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> ricerca per ENTE impositore	

indicare il/i **CODICI tributo** oppure il prefisso

codici tributo puntuali

prefisso codice tributo

Ricerca

Gestione versamenti

Sezione ERARIO

selezione	Data		Tributo	Rateazione/Regione Provincia/Mese rif.	Anno di riferimento	Importo a Debito VERSATO	Importo a Credito COMPENSATO
1 	30/11/2022	6972	CREDITO D'IMPOSTA ATTIV. AGR. E PESCA (3 TRIM. 2022)-ART. 7 DL N. 115/2022		2022	0	380,00
2 	16/3/2023	6987	CREDITO D'IMPOSTA ATTIV. AGR. E PESCA (4 TRIM. 2022)-ART. 2 DL N. 144/2022		2022	0	121,00
3 	16/6/2023	6781	ECCEDEENZA VERS. RIT. LAVORO DIP., ASSIM. E ASSIST. FISC.- DICH. MOD.770 SEMPLIF.		2022	0	0,01
4 	16/6/2023	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	01 / 01	2022	0	1.860,99
5 	16/6/2023	6099	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	01 / 01	2022	0	354,01
TOTALI						0	2.716,01

Totale versato

Versamento TOTALE: -2.716,01

Gestione versamenti

Salvo quando è specificatamente prevista a pena di decadenza l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

INTEGRATIVA A CATENA



IL VISTO DI CONFORMITA' PER REDDITI E SUPERBONUS

FINALITA'

“La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.




FINALITA'

Il rilascio del visto è richiesto per l'utilizzo in compensazione orizzontale mediante il modello F24 di crediti di importo superiori a 5.000 euro, che può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo all'avvenuta presentazione della dichiarazione (da apporre su ogni dichiarazione dalla quale emerge il credito)



Finalità

- per l'utilizzo in compensazione orizzontale mediante il modello F24 del credito con l'acconto per l'anno successivo non è necessaria l'apposizione del visto;
- l'apposizione del visto non esonera né dal blocco preventivo delle compensazioni, né dal divieto di autocompensazione (articolo 31, D.L. 78/2010);
- è escluso dall'obbligo di visto e di preventiva presentazione della dichiarazione l'utilizzo in compensazione dei crediti di natura agevolativa.



Finalità

I crediti tributari (IRPEF, IRES e relative addizionali; IRAP; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sui redditi) di importo inferiore a 5.000 euro, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per il quale dovrà essere presentata la relativa dichiarazione dalla quale emergerà il credito.



In pratica, sono liberamente compensabili a prescindere alla presentazione del modello dichiarativo.

Soggetti abilitati


- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- CAF
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

In capo al contribuente si concretizza la fattispecie dell'indebita compensazione orizzontale nei seguenti casi:


- in caso di violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, o della sottoscrizione alternativa, sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi;
- qualora tali crediti emergano da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.



SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposte interpelli 25.10.2018 n. 49, 50 e 51), l'omessa apposizione del visto di conformità può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:

- correttiva, entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale;
- integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, con applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/97, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso.



SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

Se il credito è stato utilizzato in misura superiore a 5.000 euro, occorre distinguere a seconda di quando è stata presentata la dichiarazione integrativa:

- in **ipotesi di presentazione entro 90 gg dalla scadenza del termine ordinario**, l'Agenzia ritiene applicabile solo la sanzione per la violazione **formale** (art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/97);
- **dopo il decorso del termine citato**, l'Erario applica la sanzione del 30% (art. 13, co. 4 del D.lgs. 471/97), che è ravvedibile secondo la disciplina ordinariamente prevista.



SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE

L'articolo 13

nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Il riferimento alla "violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti" deve ritenersi valido anche in ipotesi di mancata apposizione del visto



IL LIMITE ALLE COMPENSAZIONI

- Il limite dei crediti di imposta e contributi compensabili è pari a 2 milioni di euro.
- Sono esclusi dal limite i crediti d'imposta di natura agevolativa.
- Si applica a tutti i contribuenti: privati, imprese e professionisti.
- Il limite è da determinare quale cumulo tra le compensazioni e le richieste di rimborso inoltrate all'Agente della Riscossione con la procedura semplificata (risposta all'interpellanza parlamentare n. 5-08067 del 10 marzo 2016).





CRITERIO DI CASSA

- Si ritiene che il limite vada verificato secondo un principio temporale riferito all'anno solare di presentazione dei modelli F24, prescindendo, quindi, dall'anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.
- Ai fini della verifica del rispetto del limite, i rimborsi rilevano in base all'anno di maturazione anche se erogati in un periodo successivo (C.T.R. Toscana sent. 245, 6/2/2014).

La gestione dell'eccedenza di credito

L'eccedenza di credito disponibile rispetto al limite può essere

- chiesta a rimborso nei modi ordinari;
- riportata all'anno successivo.



Il blocco delle compensazioni

L'Agenzia può **sospendere per 30 gg** le compensazioni che presentano profili di rischio, individuati in base

- alla tipologia dei debiti pagati;
- alla tipologia dei crediti compensati;
- alla coerenza dei dati indicati nell'F24;
- ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell'F24;
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell'F24;
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Se l'esito del controllo è positivo il pagamento si considera validamente avvenuto dalla data di effettiva presentazione del modello.

Viceversa, se la delega viene scartata il pagamento, così come la compensazione, si considerano come mai avvenuti.

DIVIETO DI AUTOCOMPENSAZIONE

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010:

- divieto di compensazione utilizzando "crediti erariali" in presenza di "debiti erariali" scaduti d'importo superiore a 1.500 euro;
- tributi ricompresi nella locuzione "***imposte erariali***";
- debiti per i quali sia scaduto il termine di pagamento;



CASI DI APPLICAZIONE DEL VISTO E CASI DI ESONERO

È previsto l'esonero dall'apposizione del visto nel caso in cui il contribuente abbia conseguito un livello di affidabilità fiscale ai fini degli ISA individuato con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.



CASI DI APPLICAZIONE DEL VISTO E CASI DI ESONERO

L'atto relativo al periodo di imposta 2022, stabilisce l'esonero nei casi di

- ISA pari almeno ad 8 per il periodo di imposta 2022;
- media semplice ISA periodi di imposta 2021 – 2022 almeno pari ad 8,5.

Il limite di 20.000 euro va applicato per ciascun titolo di credito, ad esempio con un ISA per il periodo di imposta pari a 9, è possibile compensare orizzontalmente senza l'apposizione del visto un credito IRES pari a 15.000 euro ed uno IRAP pari a 16.000 euro.



Evidenza del visto in dichiarazione

L'avvenuta apposizione del visto è testimoniata dalla compilazione dell'apposita sezione presente nel frontespizio dei modelli dichiarativi. Di seguito il riquadro contenuto nel modello SC 2023:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

I controlli automatici preliminari

L'Agenzia delle Entrate, in occasione della ricezione delle dichiarazioni inviate telematicamente, effettua dei controlli automatici circa la regolarità dell'apposizione del visto.

Le **verifiche sono relative**

- alla presenza del codice fiscale del professionista vistante nell'elenco dei soggetti abilitati all'apposizione del visto presso la Direzione Regionale competente, oppure la presenza dello stesso in situazione "non attivo";
- la coincidenza tra il professionista che ha vistato la dichiarazione ed il soggetto che l'ha inviata.

La ricorrenza delle fattispecie evidenziate viene evidenziata con uno specifico messaggio nella parte della ricevuta telematica dedicata alle segnalazioni.

I CONTROLLI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL VISTO

L'attività minima di controllo che il professionista deve effettuare prima di rilasciare il visto di conformità è declinata dalla circolare n. 28/E del 25 settembre 2014.

Il professionista che rilascia il visto, per attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli, deve conservare la copia della documentazione verificata.



VISTO DI CONFORMITA' SUPERBONUS

Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (cfr. Circolare 29.11.2021, n. 16/E e Circolare 27 maggio 2022, n.19/E).



Visto di conformità superbonus

Evidentemente il “Visto Superbonus” viene assorbito nell’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quando viene applicato il visto all’intera dichiarazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario				<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario		<input type="checkbox"/>	Presenza Visto Superbonus		<input type="checkbox"/>							
	Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										



APPOSIZIONE DEL VISTO: DUE POSSIBILITÀ

Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, pertanto:

- può riguardare l'intera dichiarazione ed è apposto su di essa
- è esterno alla dichiarazione ed è limitato solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tale secondo caso il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Superbonus e opzioni per spese a cavallo d'anno

In caso di lavori a cavallo d'anno (in particolare in corso di esecuzione tra 2022 e 2023) in base alle specifiche indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria bisogna prestare particolare attenzione a far sì che i lavori pagati seguano i lavori effettivamente eseguiti (DRE Veneto). In altri termini il momento di pagamento delle fatture e l'attestazione da parte del tecnico dei lavori devono coincidere.



PER CUI SI POTRANNO VERIFICARE LE SEGUENTI FATTISPECIE:

- **Fatture pagate nel 2022** per lavoro attestati in un SAL del 2023 la rata 2022 dovrà necessariamente essere goduta in dichiarazione e non potrà essere oggetto di cessione, mentre potranno formare oggetto di cessione le restanti rate.





PER CUI SI POTRANNO VERIFICARE LE SEGUENTI FATTISPECIE:

- **Fatture pagate nel 2022** per lavoro attestati in un SAL emesso entro il 31.12.2022 le relative somme potranno essere oggetto di cessione o detratte in dichiarazione a scelta del contribuente.

GLI ISA





SOGGETTI COINVOLTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il modello ISA è parte integrante del modello redditi.

Monitorare:

- cause di esclusione;
- compilazione sezione «note aggiuntive» attraverso la quale è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA.

Il campo note può essere utilizzato per giustificare situazioni di anomalia, ovvero specificità del contribuente che non possono essere colte dal modello ISA, nonché per illustrare la causa di esclusione «non normale svolgimento dell'attività».

SOGGETTI COINVOLTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

CAUSA DI ESCLUSIONE	CODICE
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività") (obbligo di compilazione del modello ISA)	7

SOGGETTI COINVOLTI E CAUSE DI ESCLUSIONE

CAUSA DI ESCLUSIONE	CODICE
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività") (obbligo di compilazione del modello ISA)	7

IL REGIME PREMIALE ED I RELATIVI VANTAGGI

VANTAGGI	PUNTEGGIO ISA 2022	MEDIA PUNTEGGIO ISA 2021- 202
<p>1) Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2023; 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2022; 20.000 euro annui relativi all'IRAP, maturati nel periodo 2022.</p> <p>2) Esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p> <p>3) Esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2023, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui.</p> <p>4) Esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.</p>	8	8,5

IL REGIME PREMIALE ED I RELATIVI VANTAGGI

VANTAGGI	PUNTEGGIO ISA 2022	MEDIA PUNTEGGIO ISA 2021- 202
5) Esclusione dalla disciplina delle società non operative.		
6) Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9	9
7) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72.	8,5	9
8) Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8	
9) Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9	9

IL REGIME PREMIALE ED I RELATIVI VANTAGGI

«La prestazione della garanzia di cui all'articolo 47 del DLGS 31 dicembre 1992, n. 546 è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili»

**Non necessità di provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate**



Il regime premiale ed i relativi vantaggi

Il riconoscimento dei benefici premiali presuppone che i dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Ove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio

Le dichiarazioni integrative non rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale se migliorano il punteggio. Rilevano in caso contrario.



I benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalla disciplina delle società non operative e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

IL REGIME PREMIALE

ULTERIORI CONSIDERAZIONI



Gli ISA sono stati individuati quali strumenti di attuazione del futuro Concordato Preventivo Biennale:

“Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati. A tali fini, ovvero per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, i dati comunicati possono essere integrati mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili ai sensi del comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Anno di prima applicazione Concordato Preventivo Biennale 2024

SOCIETA' DI COMODO



ABOLIZIONE DISCIPLINA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

A decorrere dal periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2022** è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.

ABOLIZIONE DISCIPLINA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Società che presentavano una dichiarazione con una perdita fiscale per 5 anni periodi di imposta consecutivi:

- i cinque periodi d'imposta in perdita dovevano essere consecutivi; qualora si fosse dichiarato un reddito imponibile (superiore al minimo delle società di comodo), il quinquennio rilevante era interrotto;
- il riferimento ai "periodi d'imposta", e non agli esercizi, comportava che il requisito era valutato in riferimento alle ultime cinque dichiarazioni fiscali, anche ove l'esercizio sociale fosse frazionato in due periodi d'imposta per effetto di operazioni straordinarie.





ABOLIZIONE DISCIPLINA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Le penalizzazioni previste (reddito minimo) non sono applicabili al periodo di imposta 2022 (soggetti solari) nel caso in cui:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

ABOLIZIONE DISCIPLINA SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

SC 2022

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8		
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale			
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%		
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%		
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%		
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%		
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi			Reddito presunto		
RS123	Totale		2	,00	3	,00		5	,00	
					Agevolazioni		Variazioni in aumento			
RS124					1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo								,00	

SC 2023

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8	
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%

SOCIETA' NON OPERATIVE

Righi da RS11 a RS20 del modello SP 2023,

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Impegno allo scioglimento

RS11	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS12	Titoli e crediti	1 ,00	2%		4 ,00	1,50%
RS13	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%
RS14	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%
RS15	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%
RS16	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RS17	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%
RS18	Totale		Ricavi presunti 2	Ricavi effettivi 3		Reddito presunto 5
			,00	,00		,00
RS19		ACE 1	Agevolazioni 2	Variazioni in aumento 3		4
		,00	,00	,00		,00
RS20	Reddito imponibile minimo					,00

SOCIETA' NON OPERATIVE


Righi da RS116 a RS125 del modello SC 2023

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	2%		4 ,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%
			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto
RS123	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00		,00
				Agevolazioni	Variazioni in aumento	
RS124			1 ,00	2 ,00	3 ,00	,00
RS125	Reddito imponibile minimo					,00

Start-up

Impegno allo scioglimento



SOCIETA' NON OPERATIVE

Monitorare:

- cause di esclusione;
- cause di disapplicazione (attenzione a quelle parziali).



SOCIETA' NON OPERATIVE

Attenzione.

- Alla disapplicazione
- Ai casi particolari

Società non operative: le immobilizzazioni destinate alla vendita

Circolare n. 25/E, 4/52007 in riferimento agli immobili: la classificazione in bilancio deve avvenire secondo la corretta applicazione dei principi contabili.

La precisazione è da intendersi applicabile a tutte le voci di bilancio che partecipano al calcolo del test in parola.

L'OIC 16: le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate in un'apposita voce dell'attivo circolante".



Secondo le indicazioni della richiamata circolare dell'Agenzia delle Entrate, per effetto della riclassifica, se operata nel rispetto del principio contabile, il cespite non concorre più al calcolo del test di operatività.



LA PROCEDURA DELL'INTERPELLO È FACOLTATIVA

Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l'esclusione dall'assoggettamento alla disciplina in commento, ma non abbia presentato l'istanza di interpello, deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.


Lo stesso dicasi per il caso in cui, in ipotesi di presentazione dell'istanza non abbia ricevuto risposta positiva.



LA PROCEDURA DELL'INTERPELLO È FACOLTATIVA

La rappresentazione di quanto illustrato va esposta nei righi RS11, colonne 4, 6 e 7 del modello SP2023 e RS116 (medesime colonne) del modello SC 2023.

L'indicazione va riportata in tre colonne perché può essere relativa oltre che all'imposta sul reddito, anche all'IRAP ed all'IVA.



CIRCOLARE N. 5/E, DEL 2/2/2007

Ha ammesso la disapplicazione della disciplina sulle società non operative al ricorrere di alcune situazioni oggettive, tra le quali “dimostrata impossibilità, per la società immobiliare di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività” ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinati ai sensi dell’articolo 9 del TUIR”, nonché in caso di “dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso”.



**CIRCOLARE N. 25/E, 4/5/2007, INTERPELLO N. 68, 20/2/2019,
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE N. 5-06627, RICHIAMO AI
VALORI OMI**

“è possibile ottenere la disapplicazione qualora si dimostri l'impossibilità di praticare canoni di locazione utili per superare il test di operatività ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare”.



SUPREMA CORTE (SEZ. 5, ORDINANZA N. 16472, 23/5/2022)

Per tali imprese è possibile vincere le presunzioni sui livelli di ricavi nel caso in cui i canoni applicati ai contratti di locazione siano in linea con i valori dell'O.M.I. (Osservatorio del mercato immobiliare).

ACE E SUPER ACE

Super ACE: il recapture (recupero dell'agevolazione)

Periodo agevolato: successivo a quello in corso al 31/12/2020 (2021 per i «solari», 2021/2022 per i contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Periodi di imposta da monitorare:

- **primo successivo** a quello agevolato (2022 per i solari);
- **secondo successivo** a quello agevolato (2023 per i solari).



CAUSA DI RECAPTURE: RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO PER CAUSE DIVERSE DALLA PERDITE DI ESERCIZIO (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).



SUPER ACE: IL RECAPTURE (RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE)

Attenzione alle delibere

- Assunte entro il 31/12/2022 per fruire del regime transitorio di tassazione dei dividendi (art. 1, co. 106, L. 205/2017 – rileva la data della delibera)
- Assunte entro il 30/11/2023 per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci



SUPER ACE: IL RECAPTURE (RECUPERO DELL'AGEVOLAZIONE)

Utile esercizio 2020 a riserva: 100.000
(Super ACE 2021)

Anno 2022

Distribuzione utile: -50.000 (variazione negativa patrimonio netto)

Apporti soci: 100.000 (variazione positiva patrimonio netto)

Variazione patrimonio netto: 50.000 (NO recupero agevolazione)

IL NUOVO PROSPETTO ACE (SC 2023)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 <input type="text" value="0,00"/>	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>	16 <input type="text" value="0,00"/>

**Credito da riversare
(recapture)**

**Credito riconosciuto post
invio SC 2022**

**Utilizzi credito esposto
in SC 2022**

IL NUOVO PROSPETTO ACE (SC 2023)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 1.800,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

RS112A colonna 6: quota del credito d'imposta, che deve essere restituita qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Utile esercizio 2020 a riserva	100.000	Super ACE 2021
Agevolazione	15.000	15%
Credito d'imposta	3.600	24%
Riduzione base ACE 2022	50.000	
Credito d'imposta da riversare	1.800	(50.000*15%*24%)

IL NUOVO PROSPETTO ACE (SC 2023)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ ,00	⁹ ,00	¹⁰ ,00	¹¹ ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		¹² ,00	¹³ ,00	¹⁴ ,00	¹⁵ ,00	¹⁶ ,00

RS112A colonna 7: credito d'imposta riconosciuto successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Tale colonna **non va compilata qualora detto credito sia stato già indicato nel modello REDDITI 2022.**

IL NUOVO PROSPETTO ACE (SC 2023)

RS112A colonna 8: credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all'importo indicato nella colonna 15 del rigo RS112A del modello REDDITI 2022. Il credito residuo da riportare nella presente colonna **va diminuito dell'eventuale importo indicato nella precedente colonna 6** (sempre che lo stesso non sia stato già restituito).

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato	
		1	2	3	4	5	5A	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	SC 2022	200.000,00	,00	,00	200.000,00	15%	30.000,00	30.000,00
		CREDITO D'IMPOSTA						
		Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
		6	7	8	9	10	11	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	SC 2022	7.200,00	7.200,00	,00	,00	,00	5.000,00	
			Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
			12	13	14	15	16	
			,00	,00	,00	2.200,00	,00	
		CREDITO D'IMPOSTA						
		Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
		6	7	8	9	10	11	
	SC 2023	,00	,00	2.200,00	,00	,00	,00	
			Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
			12	13	14	15	16	
			,00	,00	,00	,00	,00	

IL NUOVO PROSPETTO ACE (SC 2023)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00	16 0,00

RS112A colonna 9: credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato (da compilare a cura del cessionario).

RS112A colonna 10: credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale.

COMPILAZIONE PROSPETTO ACE ORDINARIA

	Incrementi del capitale proprio 1 <input type="text" value="0,00"/>	Decrementi del capitale proprio 2 <input type="text" value="0,00"/>	Riduzioni 3 <input type="text" value="0,00"/>	Differenza 4 <input type="text" value="0,00"/>	Patrimonio netto 5 <input type="text" value="0,00"/>
	Minor importo 6 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimento 7 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 8 <input type="text"/>		Rendimento attribuito 9 <input type="text" value="0,00"/>
RS113	1,3%	Eccedenza non attribuibile 11 <input type="text" value="0,00"/>	Rendimenti totali 12 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza trasformata in credito IRAP 13 <input type="text" value="0,00"/>	Eccedenza riportabile 14 <input type="text" value="0,00"/>
	Eccedenza pregressa 10 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui		RECUPERO ACE INNOVATIVA	
		Codice Stato estero 15 <input type="text"/>	Importo 16 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 17 <input type="text"/>	

**COMPRESI QUELLI 2021
BENEFICIARI DELLA SUPER ACE**

**NEL CASO L'AGEVOLAZIONE SIA STATA FRUITA
NELLA FORMA DI RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE**

COMPILAZIONE PROSPETTO ACE ORDINARIA

Esempio calcolo ed agevolazione SC 2023

Descrizione	Anno	Importo	Data	GG	Rilevanza	
Versamento capitale sociale	2016	30.000		365	30.000	+
Utile 2016	2017	30.000		365	30.000	+
Distribuzione dividendi	2017	- 5.000		365	- 5.000	-
Utile 2017	2018	10.000		365	10.000	+
Utile 2018	2019	10.000		365	10.000	+
Utile 2019	2020	5.000		365	5.000	+
Utile 2020	2021	15.000		365	15.000	+
Perdita 2021		- 5.000				
Versamento soci a fondo perduto	2022	10.000	01/06/2022	214	5.863	+
Perdita 2022		- 2.000				
Patrimonio netto al 31/12/2020		98.000				
Totale incrementi					105.863	
Totale decrementi					5.000	
Differenza					100.863	
Rendimento				1,30%	1.274	

Il segno '+' indica gli incrementi, quello '-' i decrementi.

Il versamento a fondo perduto effettuato nel 2022 rileva secondo il principio del pro rata temporis (10.000 * 214/365).

COMPILAZIONE PROSPETTO ACE ORDINARIA

	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
	1 105.863,00	2 5.000,00	3 ,00	4 100.863,00	5 98.000,00
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		Rendimento attribuito
RS113	6 98.000,00 1,3%	7 1.274,00	8		9 ,00
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	10 ,00 (di cui	11 ,00)	12 ,00	13 ,00	14 ,00

Nonostante gli incrementi del patrimonio netto siano pari a 105.863 euro, l'agevolazione è calcolata sul valore di 98.000 euro pari al patrimonio netto al 31 dicembre 2022, in **quanto detto importo rappresenta il limite agevolabile.**

La colonna 1 accoglie anche l'utile dell'esercizio 2020, che ha costituito la base di calcolo della super ACE nel periodo di imposta 2021, che nel 2022 contribuisce al calcolo del rendimento ordinario.

COMPILAZIONE PROSPETTO ACE ORDINARIA

Novità.

L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 del 23/3/2021 ha analizzato il coordinamento tra la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. 3/8/2017, secondo il quale occorre prima ridurre il reddito prodotto con le perdite fiscali e poi utilizzare l'ACE a ulteriore riduzione del reddito netto, e l'articolo 84, comma 1 del TUIR, in adempimento del quale le perdite sono computate in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da crediti di imposta, ritenute, acconti ecc.

Nel citato arresto di prassi è stato affermato che, in presenza di crediti di imposta, di perdite e di eccedenze ACE, **si possono utilizzare prioritariamente le perdite e i crediti d'imposta rispetto all'ACE, potendosi così azzerare l'imponibile e riportare a nuovo le eccedenze ACE non trasferite al gruppo per incapacienza. Il principio vale anche per le società che non optano per la tassazione consolidata.**

Art. 84, c. 1,
TUIR – RS113



RS113

FORFETTARI



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	1		2	
	RS371			,00
	RS372			,00
RS373			,00	
Esercenti attività d'impresa				
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)			,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione			,00
Esercenti attività di lavoro autonomo				
RS381	Consumi			,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo **RS381**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Se non vi sono dati da comunicare si deve barrare la casella RS382 (NON PRESENTE SUL MODELLO)



GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Provvedimento 35550/2023

- Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.



COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DELLA LETTERA DI COMPLIANCE

1. Assenza di dati da comunicare (come risultante dall'area «Fatture e corrispettivi») e rigo RS382 barrato: non fare nulla.
2. Assenza di dati da comunicare (come risultante dall'area «Fatture e corrispettivi») e rigo RS382 non barrato: presentare dichiarazione integrativa.
3. Presenza di dati da comunicare (come risultante dall'area «Fatture e corrispettivi»): presentare dichiarazione integrativa.



COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DELLA LETTERA DI COMPLIANCE



Ravvedimento operoso per ravvedere l'inesatta compilazione del modello redditi: codice tributo 8911, sanzione 250 euro, entro il 30/11/2023 ridotta 31,25 euro (1/8).



I costi sostenuti promiscuamente si indicano in misura pari a 50%.

QUADRO RU



LIMITE COMPENSAZIONI CREDITI DI IMPOSTA DA QUADRO RU



Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni .



I crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.



LIMITE COMPENSAZIONI CREDITI DI IMPOSTA DA QUADRO RU

Il limite di 250.000 euro si cumula al limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della L. 388/2000.

«Qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite generale dei 2 milioni di euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale» (risoluzione MEF n. 9/DF, 3/4/2008).

LIMITE COMPENSAZIONI CREDITI DI IMPOSTA DA QUADRO RU

Il limite è complessivo: non è riferito ai singoli crediti esposti nel quadro RU. La verifica del limite di utilizzo avviene mediante la compilazione della sezione VI-C; non sono tenuti alla compilazione del rigo RU512 i contribuenti che beneficino solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.

Sezione VI-C		Credito residuo	Credito spettante	Totale	di cui eccedenze anni	Differenza
Limite di utilizzo		al 1/1/2022	nel 2022		precedenti dal 2008 al 2021	
	RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2022	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
Parte I	RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2022					,00
Dati generali	RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)]					,00
	RU515 Eccedenza 2022 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)					,00

CREDITI ESCLUSI DAL PLAFOND COMPENSABILE

Non tutti i crediti di imposta riportati nel quadro RU sono soggetti al limite dei 250.000 euro.

Ad esempio sono esclusi quelli riportati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE CREDITO
Investimenti nel mezzogiorno
Ricerca e sviluppo
Formazione 4.0
Ricerca, sviluppo, innovazione e design
Beni strumentali nuovi
Energia elettrica e gas naturale
Commissioni pos distributori di carburante
Investimenti pubblicitari



IL QUADRO RU: RACCORDO CON GLI AIUTI DI STATO

Alcuni dei crediti di imposta riportati nel quadro RU sono aiuti di Stato, pertanto la misura dell'agevolazione va riportata anche nel quadro RS.

Ad esempio:

- Formazione 4.0;
- Investimenti nel Mezzogiorno;
- Investimenti pubblicitari;
- Investimenti nelle ZES/ZLS;
- Maggiorazione investimenti R&S Regioni obiettivo 1.



IL QUADRO RU: RACCORDO CON GLI AIUTI DI STATO

Non rappresentano aiuti di Stato, tra gli altri, i seguenti crediti di imposta:

- Bonus investimenti in beni strumentali.
- Bonus ricerca, sviluppo, innovazione.
- Bonus energia elettrica e gas naturale.



IL QUADRO RU: CONTROLLI

1. Verifica del maturato (rigo RU5).
2. Verifica utilizzi attraverso l'interrogazione al cassetto fiscale: deve coincidere con l'importo riportato nel rigo RU6.
3. In caso di eccedenza dell'utilizzo, riversamento della parte non spettante con riduzione delle sanzioni (ravvedimento operoso). Compilare rigo RU8 (vanno indicati i riversamenti effettuati sino al momento della presentazione della dichiarazione).
4. Verifica eventuali cessioni a terzi. Compilare la sezione VI-B.
5. Verifica eventuali assegnazioni ai soci. Compilare la sezione VI-B.



QUADRO RU: NOVITÀ REDDITI 2023

1. Nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 (tra questi, si segnalano tax credit energia elettrica e gas naturale).
2. Maggiori informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali.
3. Rettifica prenotazioni investimenti anno 2021 e recapture L. 178/2020 (rigo RU141).
4. Indicazione del titolare effettivo (rigo RU150).
5. Verifica del divieto di doppio finanziamento (rigo RU151).

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

Bonus impresa "energivora" che ha maturato per il primo trimestre 2022 un credito di imposta pari ad euro 10.000 interamente utilizzato.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito											
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Tax credit energia elettrica		10	1										
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00									
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00									
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³				10.000,00									
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				10.000,00									
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP						
		¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00	⁷	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00									
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	¹	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	²	,00				
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00									
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00									
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	¹		²	,00					

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

Bonus impresa "energivora" che ha maturato per il secondo trimestre 2022 un credito di imposta pari ad euro 10.000 ceduto (in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B).

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Tax credit energia elettrica		10 2						
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								
		(di cui	¹ ,00	² ,00	^{B2} ,00	^{C2} ,00	^{D2} ,00	^{E2} ,00)	³ 10.000	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ ,00	,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	¹ 10.000	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	¹ ,00	² ,00					

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

Di seguito la compilazione del cessionario che l'ha interamente utilizzato (in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-A).

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Tax credit energia elettrica		10	2				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				10.000,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³				,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				10.000,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	² ,00			

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022

Investimento	100.000			
Credito d'imposta	40.000	40%		
Anni utilizzo		2022	2023	2024
Rate		13.333	13.333	13.333
Utilizzi		10.000		
Residuo		30.000		

Il credito va indicato nel quadro RU del periodo d'imposta nel corso del quale esso è maturato, ossia quello di effettuazione degli investimenti, indipendentemente dalla effettiva fruizione.

Il momento di effettuazione dell'investimento è individuato secondo le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

L'interconnessione, ovvero l'entrata in funzione per i beni ordinari, rappresenta il momento a partire dal quale, nel rispetto delle altre condizioni poste dalla normativa, è possibile utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato.

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020		2	L					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								
		(di cui	¹ 40.000,00	² ,00	^{B2} ,00	^{C2} ,00	^{D2} ,00	^{E2} ,00)	³ 40.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ 10.000,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	¹	²	30.000,00		

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022 E RIPORTO DA ANNO PRECEDENTE

Investimento 2022	100.000				
Credito d'imposta spettante 2022	40.000	40%			
Investimento 2021	100.000				
Credito d'imposta spettante 2021	50.000	50%			
Anni di utilizzo credito 2021		2021	2022	2023	
Rate		16.667	16.667	16.667	
Anni di utilizzo credito 2022			2022	2022	2023
Rate			13.333	13.333	13.333
Totali		16.667	30.000	30.000	13.333
Utilizzo 2022 credito 2021		16.667	16.667		
Utilizzo 2022 credito 2022			10.000		
Totale utilizzo		16.667	26.667	-	-
Residuo 2021		33.333	16.667	16.667	16.667
Residuo 2022			30.000	30.000	30.000
Totale residuo		33.333	46.667	46.667	46.667

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022 E RIPORTO DA ANNO PRECEDENTE

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020		1	2 L					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				33.333,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								
		(di cui	¹ 40.000,00	² ,00	^{B2} ,00	^{C2} ,00	^{D2} ,00	^{E2} ,00) ³	40.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ 26.667,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni	¹	²	46.667,00		

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

IPOSTESI CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022 E RIPORTO DA ANNO PRECEDENTE

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020		12	L					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				33.333,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								
		(di cui	¹ 40.000,00	² ,00	^{B2} ,00	^{C2} ,00	^{D2} ,00	^{E2} ,00) ³	40.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
		¹	,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ 26.667,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	² 46.667,00				

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022, RIPORTO DA ANNO PRECEDENTE E RIVERSAMENTO INDEBITO UTILIZZO

Investimento 2022	100.000				
Credito d'imposta spettante 2022	40.000	40%			
Investimento 2021	100.000				
Credito d'imposta spettante 2021	50.000	50%			
Anni di utilizzo credito 2021		2021	2022	2023	
Rate		16.667	16.667	16.667	
Anni di utilizzo credito 2022			2022	2022	2023
Rate			13.333	13.333	13.333
Totali		16.667	30.000	30.000	13.333
Utilizzo 2022 credito 2021		16.667	20.000		
Utilizzo 2022 credito 2022			10.000		
Totali		16.667	30.000	-	-
Utilizzo 2022 credito 2021 riversato			3.333		
Residuo		33.333	46.667		
Residuo 2021		33.333	16.667	16.667	16.667
Residuo 2022			30.000	30.000	30.000
		33.333	46.667	46.667	46.667

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 MATURATO NEL 2022, RIPORTO DA ANNO PRECEDENTE E RIVERSAMENTO INDEBITO UTILIZZO

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020		2	L				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			33.333,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo							
		(di cui ¹ 40.000,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00) ³				40.000,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00 ⁵ ,00 ⁶ ,00 ⁷ ,00							30.000,00
	RU8	Credito d'imposta riversato							3.333,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹		²	46.667,00	


Quadro RU: esempio compilazione

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 INTERCONNESSO
NEL 2023, ENTRATO IN FUNZIONE NEL 2022

Una particolarità è rappresentata dall'ipotesi in cui nelle more dell'interconnessione, stante l'avvenuta entrata in funzione, decida di utilizzare il credito di imposta in misura ordinaria nel periodo di imposta 2022.

La questione che si pone è se l'investimento, ed il conseguente credito maturato, vada suddiviso in due parti: una riferita al credito d'imposta ordinario utilizzato nel 2022 e l'altra al residuo credito di imposta maggiorato conseguente all'interconnessione avvenuta nel 2023.

L'Agenzia chiarisce che l'investimento e l'intero credito di imposta vanno indicati nel periodo di imposta 2022: anno di realizzazione e di maturazione del credito (come recitano le istruzioni al rigo RU5).



QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

**CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 INTERCONNESSO NEL 2023,
ENTRATO IN FUNZIONE NEL 2022, UTILIZZO ANTICIPATO DEL CREDITO ORDINARIO**

Investimento	100.000					
Credito d'imposta	40.000	40%				
		2022	2023	2024	2025	
Entrata in funzione	6%	2.000				
Interconnessione	40%		12.667	12.667	12.667	
Totali		2.000	12.667	12.667	12.667	40.000
Utilizzi		2.000				
Residuo		38.000				

QUADRO RU: ESEMPIO COMPILAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 BENI MATERIALI 4.0 INTERCONNESSO NEL 2023, ENTRATO IN FUNZIONE NEL 2022, UTILIZZO ANTICIPATO DEL CREDITO ORDINARIO

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020		12	L					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00					
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo								
		(di cui	¹ 40.000,00	² ,00	^{B2} ,00	^{C2} ,00	^{D2} ,00	^{E2} ,00)	³ 40.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP	
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ 2.000,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato								,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	²	,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni	¹	²	38.000,00	

Quadro RU: assegnazione dei crediti d'imposta ai soci

I soggetti trasparenti possono attribuire il credito d'imposta ai soci (nonché ai collaboratori dell'impresa familiare).

L'attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato l'ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell'ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori.


I soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione.



Quadro RU: assegnazione dei crediti d'imposta ai soci

Attenzione:

- L'utilizzo da parte del socio è subordinato alla maturazione del credito in capo al soggetto trasparente ed al ricorrere della possibilità dell'utilizzo in compensazione (ad esempio, in caso di credito d'imposte investimenti L. 178/2020, all'entrata in funzione, ovvero all'interconnessione nel caso di investimenti 4.0, del bene).
- L'attribuzione al socio non equivale ad una cessione.



QUADRO RU: ASSEGNAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA AI SOCI

CREDITO D'IMPOSTA L. 178/2020 COMPILAZIONE SP 2023

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito			
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Bonus investimenti L. 178/2020	L		3		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ 10.000,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³	10.000,00	,00	,00	,00	10.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	¹ Ritenute	² IVA (Periodici e acconto)	³ IVA (Saldo)	⁶ Imposta sostitutiva	
			,00	,00	,00	,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)				10.000,00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹			²	,00

QUADRO RU: ASSEGNAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA AI SOCI

Dichiarazione del dante causa (società di persone):

- nei righi da RU506 a RU510 vanno riportati, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di riferimento, i seguenti dati:
- nella colonna 1, il codice del credito distribuito al socio (o associato) o ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata;
- nella colonna 3, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
- nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cessionario. La colonna va compilata solo in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1260 c.c.;
- nella colonna 5, l'ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante

Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	Codice credito		Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
	¹ L	3	³ 2 0 2 2	⁴	⁵ 10.000,00
RU506					
RU507					,00
RU508					,00
RU509					,00
RU510					,00

QUADRO RU: ASSEGNAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA AI SOCI

Dichiarazione dell'avente causa (socio persona fisica al 50% della società di persone):

- nel rigo RU3, riportare l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari il credito d'imposta indicato nel rigo RU1 Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d'imposta. I dati dei crediti d'imposta ricevuti devono essere esposti nella sezione VI-A.

SEZIONE I													
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito							
		Bonus investimenti L. 178/2020				L 3							
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione									,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)									5.000,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui		¹	²	B2	C2	D2	³		,00		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24									,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva					
		¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato									,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)									,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso									,00		
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						Vedere istruzioni	¹	²	5.000,00			

QUADRO RU: ASSEGNAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA AI SOCI

Dichiarazione dell'avente causa (socio persona fisica al 50% della società di persone):

- nei righi da RU501 a RU505, vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
- nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello;
- nella colonna 3, l'anno di insorgenza del credito;
- nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella colonna 5, l'ammontare del credito ricevuto.


SEZIONE VI Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	RU501	Codice credito		Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto
		¹ L	3	³ 2022	⁴ c	f	s n c	⁵ 5.000,00
	RU502							,00
	RU503							,00
	RU504							,00
	RU505							,00

Quadro RU: assegnazione dei crediti d'imposta ai soci

La prassi erariale non esplicita in modo chiaro il percorso da seguire per il corretto utilizzo da parte del socio assegnatario di un credito di imposta maturato in capo alla società trasparente, ragioni di prudenza inducono a ritenere che si debba procedere come segue:



1. Presentazione della dichiarazione da parte della società con la quale si attribuisce il credito al socio.
2. Presentazione della dichiarazione da parte del socio con la quale si evidenzia il credito ricevuto.
3. Successivo utilizzo in compensazione da parte di quest'ultimo.



NOVITÀ RIGO RU130 BONUS INVESTIMENTI L. 178/2020

Ipotizziamo in capo ad una srl la realizzazione nel 2022, di investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari, secondo i valori riportati nella tabella successiva:

Costo dei beni	100.000
Credito di imposta (6%)	6.000
Possibilità di utilizzo:	
Anno 2022	2.000
Anno 2023	2.000
Anno 2024	2.000

REDDITI 2022

RU130 Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti c.1054				
	Beni materiali 1	Beni immateriali 2	Strumenti tecnologici sw 3	Investimenti c.1056 4	Investimenti c.1058 5
	,00	,00	,00	,00	,00


REDDITI 2023

RU130 Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				
	Beni materiali 1	Beni immateriali 2	Strumenti tecnologici sw 3	Investimenti allegato A 4	
	100.000,00	,00	,00	,00	
	Investimenti primo gruppo allegato A 4A	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C	Investimenti allegato B 5	Interconnessione 6
	,00	,00	,00	,00	

La colonna 6 va barrata per evidenziare il caso dell'interconnessione tardiva.

Mancata interconnessione bonus investimenti L. 178/2020

Nelle more dell'interconnessione, stante l'avvenuta entrata in funzione, l'impresa può utilizzare il credito di imposta maturato in misura ordinaria. Tale circostanza non muta le modalità di compilazione del quadro RU. Il credito di imposta da riportare nel rigo RU5 è comunque quello corrispondente alle maggiori aliquote previste per i beni 4.0, seppure congelato sino al momento dell'interconnessione.



Mancata interconnessione bonus investimenti L. 178/2020

Nel caso particolare in cui l'impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l'importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata "Vedere istruzioni".

RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

Vedere istruzioni ¹


²

,00

Prenotazione bonus investimenti L. 178/2020

Nel rigo **RU140**, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, vanno indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto (cd. effettuazione degli investimenti nel termine lungo).

A ciò consegue la compilazione del rigo citato, nonché del rigo RU5, colonna 2.



PRENOTAZIONE BONUS INVESTIMENTI L. 178/2020

Ipotizziamo la prenotazione di investimenti ordinari pari ad euro 100.000 (modello SC 2023)

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Inv. Beni Strumentali 2		L	3				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² 6.000,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00 ^{E2} ,00 ³ 6.000,00)							
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconto) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRES (Acconti) ⁴ ,00	IRES (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00	IRAP ⁷ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1260 c.c. ¹ ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ² ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			Vedere istruzioni ¹			² 6.000,00	

		Investimenti diversi allegati A e B			
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	¹ 100.000,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Investimenti primo gruppo allegato A ^{4A} ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A ^{4B} ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A ^{4C} ,00	Investimenti allegato B ⁵ ,00

NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU141

Rettifica di quanto dichiarato nel rigo RU140 dei modelli redditi 2022.

Va evidenziata l'ipotesi della mancata realizzazione nel termine lungo dell'investimento prenotato nel 2021

FINALITA'

Recapture dell'agevolazione

Casi in cui entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso, o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto

NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU141

		Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	Investimenti allegato B
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
			Variazione Credito L3	Variazione Credito 2L	Variazione Credito 3L	
			6	7	8	
			,00	,00	,00	

Il rigo RU141 non va compilato nel caso in cui le rettifiche conseguenti alle ipotesi descritte venisse apportata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa del modello redditi 2022.


NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU150 TITOLARE EFFETTIVO

CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI

FORMAZIONE 4.0
CODICE CREDITO F7

INVESTIMENTI BENI
STRUMENTALI
CODICI CREDITO L3 – 2L -3L

R&S E INNOVAZIONE
CODICE CREDITO L1



Novità redditi 2023: rigo RU150 titolare effettivo

è necessario compilare, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).



NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RUI50 TITOLARE EFFETTIVO

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	1	2	3
Codice fiscale	Nome		
5	6		
Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita
7	8 giorno	mese anno	9
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo	Numero civico	Frazione	
13	14	15	
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
16	17	18	
	Indirizzo		
	19		
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio	
20	21	22	
	Indirizzo		
	23		

RUI50 Titolare effettivo

Novità redditi 2023: rigo RU150 titolare effettivo

Per le società il titolare effettivo può essere individuato attraverso due criteri alternativi riconducibili alla proprietà, ovvero al controllo.

Sono da considerarsi quali titolari effettivi, alternativamente, i soggetti:

- proprietari o titolari di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (proprietà diretta), anche se posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta);
- in grado di esercitare un controllo sulla società in virtù dei voti esercitabili in assemblea;
- ai quali sia attribuito un grado di influenza dominante in virtù dell'esistenza di vincoli contrattuali.




Novità redditi 2023: rigo RU150 titolare effettivo

Qualora, in applicazione dei due criteri di cui sopra, non si riesca ad individuare univocamente la presenza di uno o più titolari effettivi, si applica un **terzo criterio residuale**, secondo cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica, ovvero le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.



NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RUI50 TITOLARE EFFETTIVO



NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU151 VERIFICA DIVIETO DOPPIO FINANZIAMENTO



Novità redditi 2023: rigo RU151 verifica divieto doppio finanziamento

OBIETTIVO

Verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito d'imposta oggetto del presente documento, che ha usufruito di un'ulteriore sovvenzione, con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione dell'agevolazione, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33.



NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU151 VERIFICA DIVIETO DOPPIO FINANZIAMENTO

RU151 Cumulo	Codice credito	Anno
	1	2
	Descrizione ulteriore sovvenzione	
	3	

Per verificare il rispetto di tale divieto il contribuente deve compilare il rigo citato, indicando

- in colonna 1, il codice del credito d'imposta;
- in colonna 2, l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
- in colonna 3, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

NOVITÀ REDDITI 2023: RIGO RU151 VERIFICA DIVIETO DOPPIO FINANZIAMENTO

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza), **i soggetti che hanno fruito nel periodo d'imposta 2020 dei crediti d'imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0**, sono tenuti ad indicare nel rigo RU152:

- in colonna 1 e 3, l'ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020;
- in colonna 2 e 4, il rapporto (in percentuale) tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai predetti crediti d'imposta.

RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020	CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0		CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0	
	Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali	Costi sostenuti	Rapporto costi gennaio/costi totali
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value=""/>

QUADRO RS AIUTI DI STATO

SOGGETTI OBBLIGATI E FINALITA'

ATTENZIONE *I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato", sempre che i dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) non siano stati già comunicati mediante l'autodichiarazione di cui all'art. 3 del d.m. 11 dicembre 2021.*

SOGGETTI OBBLIGATI: BENEFICIARI DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (ANCHE *DE MINIMIS*)

FINALITA': ANNOTAZIONE SUL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

ATTENZIONE: *con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis", il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti "de minimis" fruiti nell'esercizio finanziario 2024 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2022 e nel 2023.*



REGOLE DI COMPILAZIONE

Indicare gli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, le istruzioni precisano che al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del prospetto occorre aver riguardo:

- alla data di erogazione del contributo;
- se il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, alla data di riconoscimento del credito stesso.

LA DIMENSIONE L'IMPRESA UNICA

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11				Importo totale aiuto spettante				
11-A	12	13	14	15	16	17				,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante			
25	26	27			28	29			

IMPRESA UNICA

RS402	Codice fiscale	1											Codice fiscale	2										
	Codice fiscale	3											Codice fiscale	4										
	Codice fiscale	5											Codice fiscale	6										

Assenza
Impresa Unica

LA DIMENSIONE E L'IMPRESA UNICA

La colonna 13 del rigo RS401 va compilata con l'indicazione della dimensione di impresa individuata secondo i parametri previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepiti con il Decreto MISE del 18 aprile 2005, riepilogati nella tabella successiva:

Tipologia	Occupati	Fatturato	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	< = 50 mln di €	< = 43 mln di €
Piccola impresa	< 50	< = 10 mln di €	< = 10 mln di €
Micro impresa	< 10	< = 2 mln di €	< = 2 mln di €

LA DIMENSIONE E L'IMPRESA UNICA

ATTENZIONE

- I parametri “fatturato” e “totale di bilancio” sono alternativi tra loro, in concorrenza al numero di occupati”, nel senso che per individuare la dimensione va superato tale parametro in aggiunta ad almeno uno degli altri due. Il prospetto deve essere compilato anche in riferimento agli aiuti di Stato che sono indicati in altri quadri della dichiarazione (ad esempio nel quadro RU).
- Ai fini della dimensione di impresa, come sancito dal comma 3, articolo 3, dell'allegato 1 al Regolamento UE 800/2008 del 6 agosto 2008, il collegamento tra imprese rilevante per determinare il perimetro dell'impresa unica può avvenire anche per il tramite di persone fisiche che agiscano di concerto tra loro, a condizione che le imprese interessate esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. A tal fine, si considera “mercato contiguo” il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

LA DIMENSIONE E L'IMPRESA UNICA

Nel rigo RS402, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis*, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

ATTENZIONE

Da compilare anche in caso di aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).

ESEMPI DI COMPILAZIONE: BONUS INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Impresa che svolge l'attività dei saloni di bellezza ed ha realizzato nel 2022 investimenti agevolabili per 50.000 euro. La società è una Srls che ha la dimensione di una micro impresa (intensità di aiuto 45%).

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA									
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
		1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
		0 5 1									
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
RS401		11-A	12 RS	13 1	14 960202		15 1	16	17 22.500 ,00		
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio				Data fine				Codice Regione		Codice Comune	
18 giorno mese anno				19 giorno mese anno				20		21	
0 1 1 0 2 0 2 2				3 0 1 1 2 0 2 2				0 5		B963	
			Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante			
			25	26 3	27 50.000 ,00		28 45	29 22.500 ,00			

ESEMPI DI COMPILAZIONE: BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Ipotizziamo il caso seguente micro impresa non impresa unica; società a responsabilità limitata; attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli; investimenti effettuati 30.000 euro, credito di imposta maturato 15.000 euro (le risorse stanziare sono tali da non rendere necessari tagli alle richieste effettuate).

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA												
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma					
		1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera			
		0 5 6							9	10	11			
RS401	Codice CAR	11-A	Forma Giuridica	12 SR	Dimensione impresa	13 1	Codice attività ATECO	14 454011	Settore	15 1	Tipo SIEG	16	Importo totale aiuto spettante	17 15000,00
	DATI DEL PROGETTO													
Data inizio			Data fine			Codice Regione			Codice Comune					
18	giorno	18	19	giorno	19	20	0 5	21	B963					
		Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante						
		25	26 20	27 30.000,00		28 50		29 15.000,00						
IMPRESA UNICA														
Assenza Impresa Unica		Codice fiscale 1					Codice fiscale 2							
<input checked="" type="checkbox"/>		Codice fiscale 3					Codice fiscale 4							
		Codice fiscale 5					Codice fiscale 6							
RS402														

ESEMPI DI COMPILAZIONE: BONUS FORMAZIONE 4.0

IPOSTESI PICCOLA IMPRESA NON SOGGETTA A REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Anno sostenimento spese	2022		
DESCRIZIONE	SPESE	BONUS	CREDITO D'IMPOSTA
Costo del personale formato	21.417	50%	10.708
Costo del personale svantaggiato formato	13.137	60%	7.882
Costo certificazione	5.000	100%	5.000
Totali	39.554		23.591

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
054										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	SR	1	773300	1			23.591,00			
RS401										
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22		
01	09	2022	30	11	2022	05		B963		
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
25	26	27	28		29					
	11	21.417,00		50,00		10.709,00				

Per i costi relativi al personale non svantaggiato

ESEMPI DI COMPILAZIONE: BONUS FORMAZIONE 4.0

IPOTESI PICCOLA IMPRESA NON SOGGETTA A REVISIONE LEGALE DEI CONTI			
Anno sostenimento spese	2022		
DESCRIZIONE	SPESE	BONUS	CREDITO D'IMPOSTA
Costo del personale formato	21.417	50%	10.708
Costo del personale svantaggiato formato	13.137	60%	7.882
Costo certificazione	5.000	100%	5.000
Totali	39.554		23.591

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

1	2	3	4	5	6	7	8	Comma		
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera	
54										
11-A	12	13	14	15	16	17	Importo totale aiuto spettante			
RS401			773300	1			,00			
DATI DEL PROGETTO										
18 Data inizio			19 Data fine			20 Codice Regione		21 Codice Comune		
giorno	mes	anno	giorno	mes	anno	0	5	B963		
25 Obiettivo		26 Tipologia costi	27 Costi agevolabili		28 Intensità di aiuto	29 Importo aiuto spettante				
		11	13.137,00		60,000	7.882,00				

Per i costi relativi al personale svantaggiato

ESEMPI DI COMPILAZIONE: BONUS FORMAZIONE 4.0

IPOTESI PICCOLA IMPRESA NON SOGGETTA A REVISIONE LEGALE DEI CONTI			
Anno sostenimento spese	2022		
DESCRIZIONE	SPESE	BONUS	CREDITO D'IMPOSTA
Costo del personale formato	21.417	50%	10.708
Costo del personale svantaggiato formato	13.137	60%	7.882
Costo certificazione	5.000	100%	5.000
Totali	39.554		23.591

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

1	2	3	4	5	6	7	8	Comma		
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione		Numero	Estensione	Lettera
54										
11-A	12	13	14	15	16	17	Importo totale aiuto spettante			
RS401			773300	1			,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18	giorno	19	giorno	20	giorno	21	22	23	24	25
	mes		mes		mes		05			B963
Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
25		26		27		28		29		
		13		5.000,00		100,000		5.000,00		

Per i costi relativi alla certificazione

QUADRO RX





GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO

- Espone il risultato della dichiarazione.
- Deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.
- I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO - MODELLO PF 2023

Sezione I: Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla dichiarazione.

Nel quadro si evidenziano anche le eccedenze di versamento.

Supponiamo che il contribuente a fronte di un credito IRPEF paria 3.000 € abbia erroneamente versato un saldo IRPEF pari a 300. Qualora intenda utilizzare tutto in compensazione la compilazione è la seguente:

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1	2	3	4	5
		,00	3.000,00	300,00	,00	3.300,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00

GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO – MODELLO PF 2023

Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (righe da RX51 a RX57).

Accoglie la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Ipotesi di compilazione: il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello REDDITI e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2021 ha presentato la dichiarazione con saldo IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello REDDITI 2022, in compensazione di altri tributi a debito.


GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO - MODELLO PF 2023

Sezione III: Credito IRPEF da ritenute riattribuite (rigo RX58).

Ipotizziamo un collaboratore familiare che nel 2021 ha riattribuito al titolare dell'impresa familiare ritenute eccedenti per un importo di 4.000 €, dei quali 2.000 sono stati utilizzati dal titolare dell'impresa in compensazione nel modello F24. Nel 2022 il collaboratore riattribuisce al titolare dell'impresa familiare altre ritenute eccedenti per un importo di 1.000 €.

Il rigo RX58 andrà quindi compilato come segue.

SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute riattribuite	RX58	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
		¹ 4.000,00	² 2.000,00	³ 1.000,00	⁴ ,00	⁵ 3.000,00



GESTIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO

Sezione IV: Versamenti periodici omessi (riga RX59).

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.



MODELLO SP 2023

Sezione I: Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione.

Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (righe da RX31 a RX34).

La sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.



MODELLO SP 2023

ATTENZIONE Deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2023.



MODELLO SP 2023

La compilazione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI 2020 e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.



MODELLO SP 2023

Sezione III: Rimborsio IVA (riga RX35).

Riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso



MODELLO SP 2023

Sezione IV: Versamenti periodici omessi.

Riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omessi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.



MODELLO SP 2023

Sezione V: Credito da ritenute IRPEF subite.

Va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.



MODELLO SC 2023

Sezione I: Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione.

Sezione II: Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Sezione III: Rimborso IVA.

Sezione IV: Versamenti periodici omessi (rigo RX44).

Istruzioni ed articolazione del modello analoghe al modello SP2023.

La sezione V non è presente.

IRAP



NOVITÀ IRAP 2023

DAL 2022 STOP ALL'IRAP PER I
SOGGETTI INDIVIDUALI

Eventuale gestione del credito
dal periodo di imposta
precedente

MODIFICHE AL QUADRO IS SEZIONE 1
(deduzioni costi del lavoro dipendente)

GESTIONE DEI CREDITI PREGRESSI PER I SOGGETTI INDIVIDUALI

IOTESI: ditta individuale con credito IRAP anno 2021 3.000 €, utilizzo in compensazione nel 2022 2.000 €, residuo da riportare per ulteriori compensazioni.

LA GESTIONE DEL CREDITO E' RIPORTATA NEL RIGO RX54 DEL MODELLO PF2023

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	ⁱ 3800	3.000,00	2.000,00	,00	1.000,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

In caso di richiesta di rimborso l'importo residuo va riportato in colonna 4

ATTENZIONE

A prescindere dall'anno di presentazione dell'F24 relativo alla compensazione, l'anno di riferimento del codice tributo è sempre il 2021.

MODIFICA QUADRO IS SEZIONE 1

IRAP 2022

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97				Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	1	2	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	2	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		2	,00
			Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
		di cui 2	3	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	2	,00
			Lavoratori stagionali	
		di cui 2	3	,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3			,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)			,00

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97				Deduzione
IS1	Contributi assicurativi			,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		Personale addetto alla ricerca e sviluppo	,00
		di cui 1	2	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato		Lavoratori stagionali	,00
		di cui 1	2	,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2			,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)			,00

Modifica formale, non sostanziale: non cambia l'importo deducibile delle spese relative al personale.

QUADRO RW





Soggetti tenuti alla compilazione

PERSONE
FISICHE

ENC

SOCIETA' SEMPLICI
E ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI

Residenti in Italia (art. 2 e 73 del Tuir)

Quadro RW – quando si compila?

Il quadro va compilato sia ai fini del monitoraggio che per la liquidazione di IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

Sempre monitorate – a prescindere alla origine (acquisto, donazione eredità eccetera) – le attività detenute a titolo di

Proprietà

altro diritto reale





Attività patrimoniali

Si tratta degli immobili siti all'estero e dei diritti reali immobiliari (anche incomproprietà/multiproprietà), ma anche degli oggetti preziosi e delle opere d'arte che si trovano al di fuori dello Stato, delle imbarcazioni e navi da diporto detenute all'estero oppure iscritte in pubblici registri esteri.

Attività patrimoniali

Sono incluse:

Partecipazioni al capitale o al patrimonio

di soggetti non residenti (società o altre entità giuridiche estere),

Obbligazioni

e i titoli simili esteri

Titoli pubblici italiani

emessi all'estero

Quote di OICR esteri,

Valute estere

Depositi e conti correnti bancari

costituiti all'estero (comunque alimentati),

Contratti di natura finanziaria

stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli eccetera).

Attività patrimoniali

Sono incluse:

Polizze di assicurazione



sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazioni estere,

Contratti derivati



stipulati al di fuori del territorio dello Stato

Diritti di opzione



all'acquisto di partecipazioni estere

Forme di previdenza



complementare gestite da fondi pensione esteri

Metalli preziosi



allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero

Attività finanziarie italiane



detenute all'estero.

Limiti di importo

In generale il quadro RW va compilato a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute.

Fanno eccezione i conti correnti e depositi bancari esteri, da non dichiarare se non superano i 15.000 di valore complessivo nel periodo di riferimento. N.B.: resta però fermo l'obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l'IVA FE, in particolare qualora il valore medio di giacenza complessivo del conto sia pari o superiore a 5.000 euro.





Quadro RW – casi particolari

- Qualora i beni da indicare nel quadro RW siano detenute in comunione (o tramite cointestazione), tutti i soggetti coinvolti le devono dichiarare – per l'intero importo e riportando la percentuale di possesso – colonna 5.

- Se oltre alla proprietà di sono altri diritti reali (nuda proprietà e usufrutto) ancora una volta il monitoraggio ricade in capo a tutti i titolari di tali diritti – colonna 1.


- devono inoltre dichiarare le attività finanziarie coloro che hanno deleghe ad operare –colonna 2 (codice 1) – su di un rapporto all'estero altrui: ciò, però qualora non vi siano limiti al potere di disporre dei beni (e a prescindere dall'effettiva movimentazione) a meno che non si tratti di una delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato (amministratore di società) o qualora la delega non dia la possibilità di effettuare operazioni di versamento e prelevamento



Titolari effettivi

Titolare effettivo, ossia al soggetto che in base alla normativa antiriciclaggio risulta detentore dell'investimento – pur non essendone formalmente in possesso – anche tramite soggetti giuridici (trust). Il dettaglio della detenzione dell'investimento da parte del titolare effettivo va dato in colonna 2 (codice 2).

Viene quindi meno, ai fini del monitoraggio, ogni ipotesi di detenzione tramite interposta persona.





Asset da dichiarare

I beni visti in precedenza (investimenti e attività finanziarie) devono essere inclusi nel quadro RW se sono in grado di produrre redditi che imponibili in Italia. Questo a prescindere dalla fonte di reddito (fonte nazionale o estera) o dai presupposti di territorialità.

Quindi, se l'investimento è suscettibile di produrre redditi tassabili in Italia va sempre dichiarato, anche se non ha prodotto un reddito nel periodo d'imposta di riferimento.



Valore delle attività

I beni visti in precedenza devono essere valorizzati sulla base di quanto previsto dalle norme su IVIE E IVAFE (anche qualora non dovute).



Valore iniziale



delle attività all'inizio del periodo d'imposta o nel primo giorno di detenzione,

Valore finale



risultante a al termine del periodo quando cessa la detenzione;

Numero dei giorni/mesi



di possesso



Valore delle attività

- Se si tratta di attività e investimenti espressi in valuta estera, il controvalore in euro va calcolato sulla base dei cambi medi mensili predisposti dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento (n. 11836 del 16/01/2023 per icambi di dicembre 2022 e n. 13543 del 17/01/2022 per i cambi di dicembre 2021).
- Se l'investimento è detenuto per l'intero anno vanno utilizzati icambi medi al 31/12 dell'anno precedente/di detenzione.
- Diversamente, se l'investimento è stato effettuato oppure è cessato nel corso dell'anno, si utilizzano il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell'investimento.

Valore delle attività finanziarie

È possibile valorizzare le attività finanziarie sulla base di – colonna 6:

Valore di mercato

Valore nominale

per le attività non negoziate


Valore di rimborso

in mancanza del valore nominale

Costo di acquisto

in mancanza del
valore nominale e
del valore di
rimborso





Qualora siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo d'imposta, il metodo che deve essere utilizzato è il LIFO, quindi si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Valore delle attività patrimoniali – immobili



Per gli immobili è poi previsto:

- valore catastale,
- valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

Sanzioni



La sanzione per infedeltà/omissione indicazione dati nel quadro RW è pari a:

- 3-15% del valore dei beni non dichiarati,
- 6-30% nel caso di detenzione in paradisi fiscali.

Ma...

La penalità diventa invece fissa (euro 258) qualora l'errore sia commesso – e regolarizzato – entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Integrativa quadro RW

Ad oggi risulta ormai chiaro che il quadro RW non rappresenta un'autonoma dichiarazione, bensì (solamente) un quadro di quest'ultima – circolare n. 11/E del 12/03/2010 e Cassazione n. 31626 del 04/11/2021.

Motivo per cui, fatta salva la mancata presentazione del Modello Redditi entro 90 giorni dalla scadenza, il quadro RW potrà sempre essere integrato.


Sanatoria delle crypto-attività

Soggetti:

**Persone
fisiche**

**enti non
commerciali**

**società
semplici ed
equiparate**



Residenti in Italia che:

- hanno detenuto alcune tipologie di cripto-attività entro la data del 31.12.2021;

- violando però gli obblighi di monitoraggio fiscale, senza aver eventualmente indicato i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi;



Procedano con la regolarizzazione della propria posizione.


La sanatoria si perfeziona se vengono effettuati, entro il prossimo 30.11.2023, i seguenti adempimenti:

Presentazione
spontanea del citato
modello di istanza

Versamento di un
importo commisurato
al valore delle cripto-
attività.

Sanatoria delle cripto-attività

Come riportato in precedenza, oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute – comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking – detenute entro la data del 31.12.2021, che non sono state indicate nel quadro RW dei vari modelli Redditi che sono stati presentati per gli anni fino al 2021, al pari dei redditi sulle stesse realizzati (sempre entro il 31.12.2021 e non indicati in dichiarazione), anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell'anno.



Sanatoria delle crypto-attività

Si è anticipato che i contribuenti interessati, ossia coloro che hanno omesso, in tutto o in parte, di indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le crypto-valute, regolarizzano la propria posizione attraverso:

L'indicazione nel presente modello del valore delle crypto-valute detenute in ciascun periodo d'imposta (fino al 2021)

- Il versamento, per ogni annualità di detenzione degli asset virtuali:
- della sanzione per l'omesso monitoraggio nella misura ridotta pari allo 0,5% cento del valore di cui sopra,
 - dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del medesimo valore (in questo caso il riferimento va agli anni ai quali si riferiscono i redditi omessi)



Sanatoria delle cripto-attività

A tal fine il contribuente allega al modello la relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria (unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, di cui si è detto in precedenza).

La regolarizzazione delle cripto-attività avviene inoltre a seguito della dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.

Sanatoria delle cripto-attività




Nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegati anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell'istanza.




La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all'indirizzo PEC della Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura.




Nel caso in cui l'istanza sia inviata da un professionista lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente di quanto inviato, unitamente alle ricevute PEC di accettazione e consegna.



Il versamento delle somme dovute è effettuato con il modello F24 – ELIDE, ma senza possibilità di procedere con la compensazione c.d. “orizzontale” con le eventuali somme a credito.



Entro il *30 novembre*, il pagamento dell'importo da versare per la regolarizzazione delle criptoattività deve avvenire in un'unica soluzione.



TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI



LE DICHIARAZIONI FISCALI IN GENERALE

Le dichiarazioni tributarie sono disciplinate dal D.P.R. 322/1998, il quale prevede le modalità e i termini per la presentazione di diverse tipologie di modelli (dichiarazioni imposte dirette, IVA, sostituti d'imposta, società in liquidazione, operazioni straordinarie eccetera).

LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE

Nello specifico, le dichiarazioni fiscali, per essere considerate tempestive, vanno presentate entro le seguenti date:

- per le dichiarazioni dei redditi/IRAP il 30/11 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, come previsto dall'art. 2, commi 1 e 3 del D.P.R. 322/1998;






LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE

- per le dichiarazioni IVA il 30/04 dell'anno solare successivo a quello di riferimento (a partire dal 01/02 dello stesso anno), ex art. 8, comma 1 dello stesso decreto.
- per le dichiarazioni del sostituto d'imposta (770) il 31/10 dell'anno solare successivo a quello di riferimento ex art. 4, comma 4-bis del decreto medesimo.



LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE

Con riferimento alle dei redditi e dell'IRAP va in realtà notato che il 30/11 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta è il termine di presentazione per le persone fisiche e per i soggetti c.d. trasparenti (società di persone, associazioni professionali eccetera), mentre per le società il termine è quello dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta – diverso dal 30/11 se l'esercizio non coincide con l'anno solare.



LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE

Da notare, poi, che l'art. 3 del D.P.R. 322/1998 stabilisce al comma 8 che la dichiarazione si considera presentata nel **giorno in cui viene trasmessa all'autorità fiscale** per via telematica.



LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE – TOLLERANZA 5 GG

Fanno eccezione le dichiarazioni che, nonostante la trasmissione entro i termini visti in precedenza, **siano state scartate dal servizio telematico.**

Queste ultime si considerano (comunque) tempestivamente presentate qualora vengano ritrasmesse entro 5 giorni dalla data in cui viene rilasciata la comunicazione di scarto da parte del sistema ricevente (cfr. C.M. n. 195 del 24/09/1999).



LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE – TOLLERANZA 5 GG

In linea generale le dichiarazioni possono essere ripresentate, entro i medesimi tributari presenti normativamente, al fine di sostituire il modello presentato in precedenza – **dichiarazioni correttive.**

Non si applica in questo caso alcuna sanzione per il modello correttivo, il quale semplicemente, per l'appunto, sostituisce quello che era stato presentato prima.



LE DICHIARAZIONI FISCALI TEMPESTIVE – TOLLERANZA 5 GG

Più precisamente, si tratta di una fattispecie **non sanzionabile** in quanto la dichiarazione viene comunque presentata entro la scadenza normativamente prevista.



LE DICHIARAZIONI FISCALI CORRETTIVE

Tuttavia, se dalla correttiva scaturiscono maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente versate, occorrerà provvedere al versamento delle stesse – eventualmente anche avvalendosi del ravvedimento operoso (beneficiando delle riduzioni delle sanzioni a seconda del momento nel quale viene effettuato).



LE DICHIARAZIONI FISCALI CORRETTIVE

Al fine di dare corretta evidenza, proprio in sede dichiarativa, del fatto che si tratta di una dichiarazione correttiva, vi è un apposito campo da flaggare nel modello.

LE DICHIARAZIONI FISCALI CORRETTIVE

CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----	------------------------	---------------------------	---	--	--------------------

 CODICE FISCALE

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
-----------------------	------------------------	---------------------------

CODICE FISCALE

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali




LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE

Il comma 7 dell'art. 2 del D.P.R. 322/1998 stabilisce che "Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo [...]" definendo così le dichiarazioni **integrative**.

LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE (TUTTE)

N.B.: la norma di cui sopra, sebbene specificamente prevista dall'articolo che disciplina le imposte sui redditi, si ritiene pacificamente applicabile anche con riferimento alle altre tipologie di dichiarazioni (IVA, sostituti d'imposta ...).

“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate ...”





LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE (TUTTE)

Ulteriore conferma è data da quanto stabilito per la diversa ipotesi di omissione dichiarativa (infra), dal momento che il comma 7 della norma in esame – pur dettata con riferimento alle imposte sui redditi – prosegue stabilendo che “costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti **d'imposta**”.



LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE

Ad ogni modo, la tardiva è quella dichiarazione presentata entro 90 giorni dall'originaria scadenza, e si considera comunque validamente presentata.

Con riferimento alle dichiarazioni del periodo d'imposta 2022 (soggetti "solari"), la dichiarazione è tardiva se presentata

↪ entro il **28/02/2024**



LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE

Dalla tardività deriva l'applicazione della sola **sanzione fissa** per il ritardo, pari ad euro 250, ossia della sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa in mancanza di imposte dovute (riducibile tramite ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lettera c) del D.lgs. 472/1997).



LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE

Poi, ovviamente, se vi dovessero essere state delle irregolarità connesse ai versamenti – così come evidenziati dalla dichiarazione presentata tardivamente – gli stessi saranno assoggettati alla sanzione **proporzionale** per l'omesso/tardivo versamento, pari al 30% delle somme in esame, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 (anche in questo caso regolarizzabile ravvedimento operoso).



LE DICHIARAZIONI FISCALI TARDIVE – RAVVEDIMENTO

Tornando all'art. 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs 472/1997 si osserva che tale ultima norma stabilisce una riduzione della sanzione "ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".



LE DICHIARAZIONI FISCALI OMESSE

Vi è poi il caso di dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dall'originaria scadenza (sempre ex art. 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998), che risulta omessa.

Circostanza da cui derivano diverse conseguenze per il contribuente (e che si vedranno).



sanzionatorie

sostanziali



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE

Vi è poi l'ulteriore caso delle dichiarazioni integrative, che si configurano – come anche riportato dalla prassi amministrativa – qualora:

1. una volta decorsi i 90 giorni di “tolleranza” per le tardive;
2. venga presentata una dichiarazione successiva a quella originariamente presentata.



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE

Le integrative danno al contribuente la possibilità di prospettare all'autorità fiscale, in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi "originale", elementi di fatto/diritto ulteriori, che modificano quanto riportato inizialmente (sia a sfavore che a favore del contribuente).



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE

Si possono

- allegare fatti nuovi, non indicati nella dichiarazione originaria
- riqualificare diversamente quelli dichiarati originariamente



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE – TERMINI DI PRESENTAZIONE

In generale (infra), le integrative possono essere trasmesse entro i termini previsti per la decadenza dal potere di accertamento (31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria – fatta salva la sospensione per i periodi d'imposta 2016-2018 ex art. 67, comma 1 del D.L. 18/2020).



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE – INDICAZIONE NEL MODELLO

Anche in questo caso vi è un'apposita indicazione da fornire nel modello di riferimento.

LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE – INDICAZIONE NEL MODELLO

CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					




CODICE FISCALE (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CODICE FISCALE (*)


TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE A SFAVORE

Le integrative possono essere **"a sfavore"** del contribuente, se correggono errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di:

- un minor reddito o, comunque
- di un minor debito d'imposta, ovvero
- di un maggiore credito



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE A SFAVORE

Le integrative possono essere **“a favore”** se correggono errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di:

- un maggior reddito o, comunque
- di un maggior debito d’imposta, oppure
- di un minore credito.



LE DICHIARAZIONI FISCALI INTEGRATIVE – SANZIONI


La dichiarazione integrativa, nel caso risulti a sfavore, vede applicata la sanzione per infedeltà dichiarativa (dal 90% al 180% delle maggiori imposte o del minor credito utilizzato, ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 471/1997 – infra).

Invece, qualora risulti a favore, l'integrativa non vede applicata alcuna sanzione.




LE INTEGRATIVE A FAVORE – PRASSI

Quello appena visto è un principio che, dopo essere stato a lungo dibattuto a livello dottrinale, ha trovato riconoscimento anche a livello di prassi – risposte videoforum ItaliaOggi del mese di gennaio 2018.



LE INTEGRATIVE A FAVORE – PRASSI

Anche se, anche per detta casistica, erano già stati emessi in precedenza chiarimenti a livello amministrativo dello stesso tenore – cfr. circolare n. 6/E del 25/01/2002 (§ 3.2), nella quale si può leggere che “Diversamente da quelle operate ai sensi del precedente comma 8, [ossia di quelle che AE riteneva “a sfavore”] le correzioni operate ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis [“a favore”], se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni”.



LE INTEGRATIVE A FAVORE – PRASSI

Attenzione però alla successiva **risoluzione n. 82/E del 24/12/2020**, nella quale l’Agenzia ha affermato (quesito n. 3) che qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, con risultato finale comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione da 250 a 2.000 euro.



LE INTEGRATIVE A FAVORE – PRASSI

secondo l'autorità fiscale, solo la presentazione di una dichiarazione integrativa "interamente a favore" del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.



LE INTEGRATIVE A FAVORE – PRASSI

Secondo le Entrate, infatti, in tale ipotesi risulta integrata la violazione sanzionata dall'art. 8 del D.lgs. 471/1997 sulle "Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni".

**Violazioni che però vi sono anche in caso di errore
"interamente a favore" ...**

CREDITI DA “INTEGRATIVA LUNGA”



INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Con riferimento alle integrative a favore, dalle quali emerge un credito (in considerazione del minor debito/maggior credito inizialmente dichiarato) ciò che cambia a seconda del momento di presentazione dell'integrativa è la tempistica di utilizzo del credito che ne deriva – da utilizzare in compensazione.



INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Se l'integrativa relativa alle imposte sui redditi viene presentata oltre il termine di quella del periodo d'imposta successivo, occorre attendere il 1° gennaio (per i soggetti "solari") dell'anno ancora successivo per poter compensare il credito.

Utilizzando il credito derivante dall'integrativa per versare, per l'appunto, debiti maturati a partire da tale data.



INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Il fatto che debba trattarsi, come si è visto, di un debito "maturato" dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa significa che non deve trattarsi necessariamente di un debito d'imposta relativo al periodo d'imposta successivo a quello di trasmissione della stessa integrativa.




INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Integrativa presentata:

- per il periodo d'imposta 2018
- il giorno 20/11/2021

↪ Credito d'imposta utilizzabile per il versamento di debiti maturati dal 01/01/2022 – non per forza relativi all'anno d'imposta 2022 (e successivi)


INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO





INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Ad esempio: se la dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta 2018 viene presentata nel corso del 2021, il credito d'imposta che ne emerge viene rigenerato nella dichiarazione per lo stesso 2021 (presentata infatti l'anno successivo, tramite il modello Redditi 2022).



INTEGRATIVE A FAVORE E UTILIZZO DEL CREDITO

Ciò avviene attraverso l'indicazione, nella dichiarazione ("ordinaria") presentata per il periodo d'imposta nel quale è stata inviata l'integrativa – nel nostro caso 2021 – del credito derivante da quest'ultima dichiarazione (integrativa).

Credito da integrativa che dev'essere infatti indicato nell'apposito quadro DI.



INTEGRATIVE A FAVORE E QUADRO DI

In questo modo si forniscono le informazioni relative:

- al periodo d'imposta oggetto di integrazione;
al credito derivante dalla medesima integrativa;
alla parte di tale eccedenza riferibile ad un errore di competenza;
eccetera.



INTEGRATIVE A FAVORE ED ERRORI DI COMPETENZA

Ed infatti, l'unica eccezione alla regola sull'utilizzo "postergato" del credito da integrativa è quella di cui alla prima parte del secondo periodo in esame, secondo cui "Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo [sull'utilizzo del credito da integrativa a favore in compensazione – nota aggiunta] per i casi di correzione di errori contabili di competenza...", per i quali non vale pertanto la dilazione nell'utilizzo del credito che deriva dall'integrazione della dichiarazione.

INTEGRATIVE A FAVORE E QUADRO DI



REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.


--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
D11	1	2	3	4	5
D11				,00	,00
D12				,00	,00
D13				,00	,00
D14				,00	,00
D15				,00	,00
D16				,00	,00
D17				,00	,00
D18				,00	,00
D19				,00	,00
D110				,00	,00
D111				,00	,00
D112				,00	,00
D113				,00	,00
D114				,00	,00
D115				,00	,00
D116				,00	,00
D117				,00	,00
D118				,00	,00
D119				,00	,00
D120				,00	,00

INTEGRATIVE A FAVORE E QUADRO DI

PERIODO D'IMPOSTA 2022

IAP
IRP
2023



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IP
SOCIETÀ DI PERSONE

Mod. N.

--	--

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

IS92	1	Codice fiscale	2	Periodo d'imposta	3	Codice regione	4	Errori contabili	5	Maggior credito
								,00		,00
IS93	1		2		3		4	,00	5	,00
IS94	1		2		3		4	,00	5	,00
IS95	1		2		3		4	,00	5	,00
IS96	1		2		3		4	,00	5	,00
IS97	TOTALE						4	,00	5	,00

CORRETTIVA NEI TERMINI

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Quando



ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Effetti



- **sostituisce la prima**
- **consente di esercitare tutte le opzioni e facoltà ammesse in dichiarazione**
- **non sono previste sanzioni**



- **versamento della maggiore imposta**
- **versamento minor credito compensato**
- **maggior credito, o minor debito, a rimborso, o compensazione**

INTEGRATIVA (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

CODICE 1



Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, rilevanti o meno ai fini della determinazione del reddito e delle imposte.

CODICE 2



Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate (cd. lettere di compliance).

INTEGRATIVA (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

INTEGRATIVA
ANNUALE



**Dichiarazione presentata entro il termine di presentazione della successiva.
Il credito può essere utilizzato in compensazione.**

INTEGRATIVA
ULTRANNUALE



**Dichiarazione presentata oltre il termine di presentazione della successiva.
Il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.**

**Dev'essere compilato
il quadro DI**

INTEGRATIVA (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Quadro AC		ISA		Consolidato		Trasparenza		Trust		Addizionale IRES		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Dichiarazione integrativa errori contabili		Eventi eccezionali	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

A COSA
SERVE



Per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

TERMINE



Entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.



In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella "Dichiarazione integrativa".

INTEGRATIVA CORREZIONE ERRORI CONTABILI

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

A COSA
SERVE



In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

L'eventuale maggior credito può essere compensato senza la limitazione relativa ai debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.